

### Istituzione dell'albo dei custodi giudiziari

#### Premessa

Ai sensi dell'art. 259 c.p.p., quando non è opportuno o possibile affidare in custodia le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale, "l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode idoneo".

Una corretta gestione dei beni sequestrati, anche al fine di conseguire un risparmio delle ingenti spese di custodia, comporta, quindi, anche la necessità di individuazione del custode "idoneo" cui affidare tali beni, in particolare i veicoli.

A tale proposito, va ricordato che l'art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1982 prevede, nel caso di sequestro amministrativo, che il veicolo può essere affidato, per la custodia, ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto. Pure in mancanza di un riferimento normativo specifico per il sequestro penale, nulla vieta che possa essere predisposto analogo elenco presso la Procura ed il Tribunale, al fine di individuare a priori il soggetto "idoneo" cui possa essere affidata la custodia dei veicoli, in modo da rispondere alle esigenze di affidabilità, prossimità e ottimale conservazione del bene in custodia, oltre che di comunicazione informativa. Non si viene, infatti, ad instaurare un regime autorizzatorio al quale assoggettare l'attività di custodia, ma esclusivamente si cerca di soddisfare l'esigenza di individuare preventivamente i soggetti con i quali instaurare il rapporto contrattuale.

L'iscrizione presuppone la disponibilità manifestata da soggetti - pubblici o privati - a svolgere attività di custodia e la presenza per i soggetti privati di requisiti soggettivi, opportunamente documentati, e oggettivi (di idoneità e sicurezza dei locali o aree utilizzate per la custodia), la cui permanenza dovrà essere verificata con cadenza periodica.

Al fine di identificare i requisiti per l'inserimento in tale elenco si è fatto riferimento alla disciplina dei requisiti per la partecipazione alla gare per l'affidamento dei contratti pubblici, di cui agli artt. 38 ss. Codice appalti, nonché ai requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi annuali prefettizi.

#### Requisiti soggettivi

Non possono essere iscritti nel suddetto elenco i soggetti:

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto penale di condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, reati

- ambientali connessi all'attività di custodia, nonché altri gravi reati non colposi (droga, armi, rapina, furto aggravato);
- che hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  - che hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
  - nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - che siano incorsi in precedenza in gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi di custodia.

#### **Requisiti oggettivi relativi ai locali o all'area di deposito dei veicoli:**

- superficie congrua, non inferiore al contenimento di 50 veicoli e/o motocicli
- area di deposito che risponda ai requisiti previsti dalla normativa in materia
- impianto elettrico a norma (attestato da dichiarazione di conformità)
- adeguamento alla normativa antincendio (attestata dai VV.FF.)
- impianto di illuminazione
- sorveglianza 24h con impianto di videosorveglianza collegato ad un sistema di registrazione
- presenza di supporti informatici e casella di posta elettronica

#### **Documenti e certificazioni**

I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco devono essere in possesso di:

- iscrizione alla Camera di commercio per lo svolgimento di attività compatibile con la custodia di veicoli
- certificato antimafia ai sensi degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 159 del 2011 e ss. mod.
- autorizzazione comunale o SCIA per attività di parcheggio relativa all'area dove si intende effettuare l'attività di custodia
- documento di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi del T.U. n. 81 del 2008 e DURC
- polizza assicurativa RCA, RCT e rischi diversi (es. incendio, furto, danneggiamento)
- relazione di un tecnico iscritto all'albo, con relativa planimetria, da cui risulti:
  - o l'ubicazione dei locali e/o dell'area e le sue caratteristiche (tra cui, dimensioni, recinzione, pavimentazione, locali di servizio, illuminazione, ecc.)

- o modalità di sistemazione dei veicoli
- o ambiti di manovra dei veicoli e dei mezzi di soccorso
- o dotazione antincendio
- capacità di prelievo e trasferimento dei veicoli sequestrati con propri mezzi

**Obblighi dei custodi**

I soggetti iscritti all'elenco devono, inoltre, impegnarsi a:

- comunicare all'autorità giudiziaria (in via informatica) l'acquisizione del bene in deposito, allegando copia del verbale di sequestro
- fornire all'autorità giudiziaria (in via informatica) adeguata documentazione sullo stato d'ingresso dei veicoli presi in custodia
- fornire all'autorità giudiziaria (in via informatica) informazioni periodiche circa i veicoli in deposito
- fornire all'autorità giudiziaria (in via informatica) informazioni sui veicoli in uscita (restituzione, vendite all'incanto, ecc.)
- garantire la regolare tenuta della documentazione relativa ai beni in custodia
- custodire, direttamente o attraverso personale dipendente, nelle aree indicate ed autorizzate quanto affidatogli in custodia giudiziale

*V<sup>o</sup>  
Napoli*

10 LUG 2015

IL PROSECUTORE DELLA REPUBBLICA  
*Giovanni Carlucci*

Visto:

10 LUG. 2015

NAPOLI  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dot. Enzo Ferrara)

*[Handwritten signature]*